Lettori: 907.000
Il Sole 24 ORE
15-GIU-2013
Diffusione: 267.228
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
da pag. 21

Risarcimenti. Resta invece ancora irrisolto il nodo dei danni da circolazione di carattere grave

Microlesioni stradali più care

Il decreto del Mise alza il punto base per permanenti e temporanee

Alessandro Galimberti
MILANO

Con il decreto 6 giugno del Mise, a firma del ministro Flavio Zanonato e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale 138, salgono i valori del **punto base** per le **microlesioni** da **incidente stradale/nautico**.

Il parametro per il **danno biologico permanente** aumenta da 783,33 a 791,95 euro, mentre per il **danno biologico temporaneo** il riferimento del primo punto arriva a 46,20 euro, 50 centesimi in più del valore fissato con il precedente decreto Mise, entrato in vigore il 1° aprile dello scorso anno.

L'aggiornamento annuale degli importi è previsto dal Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005) ma, per una serie di traversie nell'iter regolamentare non ancora risolte, la fissazione del punto base riguarda solo le «lesioni di lieve entità» (articolo 139, da 1 a 9 punti) e non invece il «danno biologico per lesioni di non lieve entità» (articolo 138).

Per i casi più gravi (cioè da 10 a 100 punti di invalidità) anche la Cassazione – nella lunga attesa – ha ormai da tempo sdoganato con valore *erga omnes* le tabelle di Milano, a partire dalla sentenza 12408/11 (secondo cui «non solo sono legittime, ma evitano un uso squilibrato del concetto di "equità" e quindi il rischio di discriminazione tra cittadini»), orientamento poi ribadito dalla decisione 19376/12 del novembre dello scorso anno.

Il calcolo del risarcimento del danno per le «microlesioni permanenti» è piuttosto articolato: mentre per il punto "secco" la liquidazione corrisponde al valore base (eventualmente abbattuto solo dal fattore anagrafico: lo 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno) per le quote fino a 5 punti si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1/10 per ogni punto. Così, per una invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 il coefficiente è 1,2, fino a 1,5 per cinque punti. Il coefficiente massimo arriva a 2,3 per le lesioni permanenti di 9 punti. In ogni caso il giudice può, con adeguata motivazione, aumentare il risarcimento fino al 20 per cento.

Per tornare invece alle macrolesioni, le tabelle previste dall'articolo 138 del Codice in vigore dal 2006, riguarderebbero il solo danno biologico. Ma nel frattempo, nel 2008, una serie di pronunce della Cassazione e l'evoluzione della medicina legale sono andate nella direzione del riconoscimento di un unico tipo di danno, quello alla persona. Andrebbe quindi rivisto il presupposto di legge, cosa che richiederebbe almeno un paio di anni di lavoro di una commissione di esperti. Il Dpr che stava per essere approvato dal Governo Monti, sostenuto dall'Ania ma fortemente osteggiato dalle associazioni di familiari vittime della strada, è quindi andato molto oltre i 24 mesi che l'articolo 138 aveva previsto. L'Ania richiama la necessità di contenere i costi dei risarcimenti, che sono alla base del caro-polizze. L'Aifvs, invece, parla di «questione di democrazia», perché andrebbe rispettata l'ultima volontà espressa dal Parlamento, a favore delle tabelle milanesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I valori

791,95
Il punto base
Il valore economico del primo punto di invalidità permanente da incidente stradale/nautico è stato aggiornato dal decreto Mise pubblicato ieri. Per invalidità superiori a 1 punto e fino a 9 punti si applica un coefficiente di moltiplicazione, corretto a sua volta da un coefficiente anagrafico di abbattimento

46,20
Lesioni temporanee
Per le lesioni temporanee il valore del punto base è aumentato di 50 centesimi rispetto al 2012

data stampa 32° Anniversario